

[Torna a indice regolamenti](#)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 27/04/2004

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOAMBULANZA.

INDICE GENERALE

CAPO I

Il servizio di noleggio con conducente mediante autoambulanza

- ART. 1 Disciplina del servizio
- ART. 2 Definizione del servizio
- ART. 3 Condizioni di esercizio
- ART. 4 Cumulo dei titoli
- ART. 5 Forme giuridiche di esercizio del servizio
- ART. 6 Ambiti operativi territoriali

CAPO II Acquisizione dell'autorizzazione e modalità d'esercizio

- ART. 7 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni
- ART. 8 Impedimenti soggettivi

CAPO III Organico dei Servizi N.C.C.

- Art. 9 Criteri e procedure per la determinazione degli organici

CAPO IV Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

- Art. 10 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 11 Contenuti del bando di concorso
- Art. 12 Presentazione della domanda
- Art. 13 Commissione di concorso
- Art. 14 Titoli di preferenze
- Art. 15 Modalità di svolgimento del concorso e materie d'esame
- Art. 16 Validità della graduatoria
- Art. 17 Rilascio delle autorizzazioni

Art. 19 Inizio del servizio

Art. 21 Trasferibilità per causa di morte del titolare

CAPO VI Esercizio del servizio da parte di soggetti non titolari

Art. 22 Personale dipendente

CAPO VII Obblighi, diritti e divieti dei conducenti di ncc

Art. 24 Divieti per i conducenti N.C.C.

CAPO VIII Caratteristiche, contrassegni identificativi, strumentazioni e altre disposizioni varie relative ai veicoli da adibire al servizio n.c.c.

Art. 25 Caratteristiche dei veicoli

Art. 26 Controllo delle autovetture

Art. 27 Sostituzione autovettura per fermo tecnico

Art. 28 Radio telefono

CAPO IX Illeciti e sanzioni

Art. 29 Sospensione dell'efficacia del titolo. Casi e procedimento

Art. 30 Decadenza del titolo. Casi e procedimento

CAPO X Disposizioni Finali

Art. 31 Norma di rinvio

Art. 32 Entrata in vigore

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOAMBULANZA

CAPO I

Il servizio di noleggio con conducente mediante autoambulanza

ART. 1

Disciplina del servizio

1. Il presente regolamento reca norme per la disciplina del servizio speciale di n.c.c. con autoambulanze ai sensi della legge 21/1992 e delle direttive regionali approvate con delibera del Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna n.2009/1994.
2. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
 - a) Dalle disposizioni del presente regolamento;
 - b) Dagli artt. 8, 19, 85 del d.P.R. 24 luglio 1997, n. 616;
 - c) Dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada e del relativo decreto correttivo e integrativo 10 settembre 1993, n. 360);
 - d) Dal d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada);
 - e) Dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
 - f) Dalla L.R. 45/79, art. 3 e art. 45;

- g) Dal D.M. 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;
 - h) Dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 (dispositivi antinquinamento)
 - i) Dalla L.R. 30/1998;
3. Eventuali situazioni e rapporti non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate, dalla leggi dello stato e della Regione Emilia Romagna, nelle materie non previste da altra norma, dalla legge comunale e provinciale e norme attinenti, nonché dagli statuti e regolamenti comunali e da ogni altro atto regolamentare in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

ART. 2

Definizione del servizio

1. Il presente regolamento si applica agli autoveicoli destinati al trasporto di infermi o infortunati, denominati autoambulanze. Essi rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'art.54, lettere f) del nuovo codice della strada quali autoveicoli per trasporti specifici destinati al trasporto di persone in particolari condizioni e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo.
2. In relazione alla funzione da assolvere, vengono definiti i seguenti due tipi di autoambulanze:
 - a) tipo A: con carrozzeria definita "autoambulanza di soccorso", attrezzate per il trasporto di infermi o infortunati e per il servizio di pronto soccorso, dotate di specifiche attrezzature di assistenza
 - b) tipo B: con carrozzeria definita "autoambulanza di trasporto", attrezzate essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza.
3. Detti autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo nè periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali e ambientali.

ART. 3

Condizioni di esercizio

1. Il servizio di n.c.c. con autoambulanza è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge n. 21 del 1992, nonché all'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o al Registro delle Imprese.
2. Le modalità per il rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dall'art. 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dal presente regolamento.
3. Le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo.
4. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti. Unitamente all'autorizzazione il Comune rilascia un contrassegno del tipo approvato contenente il nome e lo stemma del Comune ed il numero della stessa. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul veicolo.

5. Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e delle previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo e adeguato.
6. Il servizio di trasporto deve essere coordinato da un Direttore sanitario che ne è il diretto responsabile.
7. Durante il trasporto degli infermi e feriti devono essere contemporaneamente presenti nell'autoambulanza due operatori, compreso l'autista, di cui almeno uno individuato dalla Direzione sanitaria in relazione agli specifici compiti assistenziali da svolgere in occasione dell'intervento richiesto.
8. Ciascun automezzo, in regola con le norme stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le ambulanze, deve essere sottoposto a periodiche disinfezioni ordinarie almeno mensili e straordinarie dopo il trasporto di malati infetti – contagiosi;
9. Qualunque modifica riguardante la Direzione sanitaria, il personale, gli automezzi e le relative attrezzature, deve essere comunicata alla autorità sanitaria locale per l'aggiornamento dell'autorizzazione;
10. Il trasferimento di degenti ricoverati deve di norma essere effettuato con autoambulanza e personale in possesso dei requisiti tecnici e professionali previsti dalle competenti autorità sanitarie;
11. Il requisito della idoneità professionale, comprovato dall'iscrizione nel ruolo dei conducenti, deve essere posseduto dal titolare e dalle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendenti, soci o collaboratori familiari.

ART. 4

Cumulo dei titoli

1. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autoambulanza.

ART. 5

Forme giuridiche di esercizio del servizio

1. I titolari delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di n.c.c. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.
2. E' consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e c) della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento attribuisce ai predetti organismi collettivi la gestione economica dell'attività autorizzata. In caso di recesso, di decadenza o esclusione dagli organismi medesimi, il titolare dell'autorizzazione potrà rientrare in possesso della medesima.
3. In caso di recesso dagli organismi collettivi predetti, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
4. La gestione mediante conferimento può essere avviata su denuncia di inizio attività ex art. 19 della legge 241/90 e s.m.i. all'ufficio competente del Comune che ha rilasciato il titolo e con contestuale presentazione della seguente documentazione:
 - a) Copia autentica dell'atto con il quale viene conferita l'autorizzazione;

- b) Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo. Detta certificazione sostituisce quella del titolare, per la durata del conferimento;
- c) Documentazione attestante l'iscrizione al ruolo di cui all'art. 6, legge 15 gennaio 1992, n. 21 da parte del conducente del veicolo, nei casi in cui può essere persona diversa dal titolare conferente.

La documentazione suddetta può essere sostituita da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

- 5. L'ufficio verifica la regolarità e completezza della documentazione presentata e dispone, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività conferita, fatta salva la possibilità di regolarizzazione.
- 6. Nell'autorizzazione, che resta intestata al titolare, sono riportati in calce, la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.

ART. 6

Ambiti operativi territoriali

- 1. I titolari di autorizzazione n.c.c. possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio della Regione Emilia Romagna, in quello nazionale e, a condizione di reciprocità, negli stati ove i regolamenti degli stessi lo consentano.
- 2. L'inizio del servizio di n.c.c., fatto salvo quanto consentito dall'articolo 30 del presente regolamento, avviene con partenza del veicolo dalla rimessa.
- 3. E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dei luoghi di stazionamento con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione.

CAPO II

Acquisizione dell'autorizzazione e modalità d'esercizio

ART. 7

Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

- 1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio di n.c.c. con autoambulanza è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto prestare attività per servizi analoghi;
 - b) Essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a);
 - c) Essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 8;
 - d) Essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in *leasing*) del veicolo da adibire al servizio;
 - e) Non avere trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti.
 - f) Essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati.
- 2. Per l'esercizio del servizio di n.c.c. con autoambulanza è richiesta altresì la disponibilità, nel territorio del Comune che rilascia l'autorizzazione, di una rimessa, da intendersi come un luogo privato, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio.

L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede dell'impresa, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico – sanitarie, edilizie, e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo.

3. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e 2 gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione prevista dal D.P.R. 445-2000.
4. In caso di ragionevoli dubbi i competenti organi di vigilanza possono procedere ad accertamenti d'ufficio, nonchè chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali.

ART. 8

Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della autorizzazione:
 - a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:
1 – 27 dicembre 1956, n. 1423 s.m.i. in materia di misure di prevenzione;
2 – 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. in materia di antimafia;
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 - e) l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;
 - f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'amministrazione comunale competente al rilascio del titolo.

CAPO III

Organico dei Servizi N.C.C.

Art. 9

Criteri e procedure per la determinazione degli organici

1. A norma del Capo IV della delibera del Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna n. 2009 del 31-05-1994, recante direttive per l'esercizio delle funzioni e criteri per la redazione dei regolamenti di esercizio di taxi e n.c.c., nel caso di area unità sanitaria locale sovracomunale, l'autorità competente nello stabilire l'organico risulta la Provincia che dovrà stabilire il numero d'intesa con gli altri Comuni interessati.

CAPO IV

Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

Art. 10
Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di n.c.c. vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami fino a copertura dell'organico comunale del servizio.
2. Per essere ammessi al concorso è necessario il possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 7.
3. L'indizione del concorso, da parte del Comune ove è localizzata la rimessa, avviene entro sessanta giorni dal ricevimento dell'atto o dall'esecutività della delibera con cui è determinato o aumentato l'organico, ovvero dal momento in cui si sono resi vacanti posti nell'organico esistente, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 21 (casi di trasferibilità per causa di morte). Il bando di concorso è soggetto alle forme di pubblicità previste dalla legge.

Art. 11
Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso deve prevedere:
 - a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio della/e autorizzazione/i;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre e il relativo regime fiscale;
 - d) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'articolo 14;
 - e) le materie di esame e i criteri di valutazione delle prove;
 - f) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
 - g) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

Art. 12
Presentazione della domanda

1. La domanda per la partecipazione al concorso, va presentata al Comune di Castenaso. Qualora la sottoscrizione non sia apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell'istanza, occorre allegare, all'istanza medesima, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
2. I requisiti di cui all'articolo 7 sono autocertificabili ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
3. Entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande, l'organo competente approva l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi.

Art. 13
Commissione di concorso

1. Per l'espletamento del concorso di cui all'articolo 10, il Responsabile dell'ufficio competente nomina un'apposita Commissione di concorso.
2. La Commissione è composta dal responsabile dell'Ufficio competente del Comune di Castenaso con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove

concorsuali. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla VI.

3. La data dell'esame, fissata dalla Commissione, è comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata A. R. da inviare al domicilio indicato nella domanda almeno 10 giorni prima della data suddetta.

4. Alla prova d'esame e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

5. La Commissione esperite le prove d'esame, redige entro 15 giorni la graduatoria di merito, tenendo altresì conto dei titoli di preferenza e la trasmette all'organo competente, il quale nei successivi quindici giorni provvede alla approvazione della graduatoria stessa.

Art. 14

Titoli di preferenze

1. A parità di merito costituiscono titolo di preferenza essere stato dipendente di una impresa di N.C.C. ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:

- a) l'essere associati (per i servizi di noleggio con conducente) in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purché esercitanti;
- b) l'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti;

Art. 15

Modalità di svolgimento del concorso e materie d'esame

1. L'esame si svolge mediante una prova scritta o un colloquio sulle seguenti materie:
 - a) il presente regolamento;
 - b) elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune di Castenaso.
 - c) nozioni di educazione stradale a norma del codice della strada.

Art. 16

Validità della graduatoria

1. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione.

Art. 17

Rilascio delle autorizzazioni

1. Il responsabile del procedimento entro venti giorni dal termine di cui all'articolo 13, comma 5, ne dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione dell'autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), e), f), comma 2 e articolo 8, comma 1, lettera a), c), d) ed f). Il medesimo responsabile provvede d'ufficio agli accertamenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).

2. Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora completa.

Art. 18

Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sottoposte, entro il 31 dicembre di ogni quinquennio, a verifica da parte dell'Amministrazione comunale che ha rilasciato il titolo al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. Il titolare dell'autorizzazione può in ogni tempo essere dichiarato decaduto in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 7 o al verificarsi degli impedimenti di cui all'articolo 8. Tuttavia nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, qualora la perdita della rimessa sia dovuta a cause di forza maggiore, è concesso un congruo termine per riottenere il requisito perduto.

Art. 19

Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.

2. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri quattro mesi solo in presenza di legale certificazione attestante l'impossibilità temporanea per cause di forza maggiore, ad iniziare il servizio.

CAPO V

Modalità per il trasferimento delle licenze o delle autorizzazioni

Art. 20

Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione è trasferibile, alle condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e in presenza di documentato trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa. La richiesta al Comune, sottoscritta dal titolare in presenza del dipendente addetto ovvero accompagnata da fotocopia del documento di identità, deve essere corredata da copia autentica dell'atto di cessione dell'azienda e dalla dichiarazione di accettazione del subentrante designato, anch'essa sottoscritta come sopra, nonché dalla documentazione comprovante il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti indicati all'articolo 7.

2. Nel caso di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (permanente inabilità o inidoneità al servizio per malattia o infortunio), l'attestazione deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato deve, entro dieci giorni, essere consegnato al Comune unitamente ai titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento del titolo deve essere richiesto entro un anno dalla data della certificazione, a pena

di decadenza. Le medesime scadenze ed effetti valgono anche per il caso di ritiro definitivo della patente.

3. In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato.

4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza o autorizzazione conseguita in un altro Comune tramite concorso pubblico o trasferimento.

Art. 21

Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare e qualora vi siano eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto l'autorizzazione può essere trasferita ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. Gli eredi suddetti devono comunicare il decesso, al competente ufficio del Comune, entro tre mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione, sottoscritta con firma autenticata da tutti gli eredi, deve altresì segnalare, in alternativa:

a) il trasferimento del titolo ad uno degli eredi in possesso dei requisiti prescritti (ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 primo periodo) ovvero ad un soggetto terzo, anch'esso in possesso di detti requisiti. Alla comunicazione è allegata la documentazione di cui all'articolo 17 del presente regolamento e la dichiarazione di accettazione del terzo;

b) la volontà degli eredi (ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 secondo periodo), di trasferire entro due anni dal decesso il titolo ad uno di essi, al momento non ancora in possesso dei requisiti prescritti ovvero ad un soggetto terzo. La comunicazione vale come richiesta di autorizzazione al comune, che provvede entro trenta giorni con atto motivato nel quale:

- in caso di non accoglimento fissa un termine perentorio non superiore a quattro mesi, per il trasferimento a terzi;

- in caso di accoglimento, può fissare prescrizioni per la sostituzione alla guida fino al trasferimento.

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), qualora sia stata rilasciata l'autorizzazione, il terzo o l'erede designati devono comprovare la designazione e il possesso dei requisiti indicati all'articolo 17 del presente regolamento entro due anni dal decesso.

4. I termini di cui ai commi precedenti sono tutti improrogabili. Il decorso degli stessi senza effetto comporta la revoca del titolo.

5. Il Comune provvede al rilascio del titolo, all'erede o al terzo subentranti, entro un mese dal ricevimento della documentazione completa di cui ai commi precedenti.

CAPO VI

Esercizio del servizio da parte di soggetti non titolari

Art. 22

Personale dipendente

1. I titolari di autorizzazione N.C.C. possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio.

2. In tal caso, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'assunzione, devono presentare all'ufficio comunale che ha rilasciato il titolo, la seguente documentazione:

- a) copia dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per il personale con la qualifica di autista;
- b) copia della certificazione di avvenuta denuncia del personale dipendente agli enti assicurativi, assistenziali, dalla quale risulti il numero di posizione del contribuente;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulti il numero dei dipendenti e che l'impresa è in regola con i relativi versamenti contributivi.

3. La situazione del personale dipendente - numero, qualifica, regolarità dei versamenti contributivi - è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare dell'autorizzazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

4. Il nominativo dei dipendenti con qualifica di autista è riportato in calce all'autorizzazione.

CAPO VII

Obblighi, diritti e divieti dei conducenti di ncc

Art. 23

Obblighi dei conducenti

2. I conducenti delle autoambulanze di servizio N.C.C. hanno l'obbligo di:

- a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il proprio veicolo;
- b) entrare su richiesta dell'utente anche in strade private agibili, salvo che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano in violazione del Codice della Strada;
- c) applicare sul mezzo, ai sensi di quanto disposto da apposita determinazione dirigenziale, i contrassegni distintivi di riconoscimento stabiliti dal Comune;
- e) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- f) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, l'autorizzazione comunale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, debbono essere tenuti aggiornati;
- g) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- h) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, al competente ufficio del Comune.
- i) comunicare, all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni;
- l) comunicare, all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle disposizioni medesime.
- m) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
- n) comunicare entro sette giorni, all'Ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, la variazione dell'indirizzo della rimessa;
- o) riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto, salvo il caso di prenotazione mediante radio telefono ai sensi del successivo articolo 30.

2. Per quanto non specificato nel presente articolo comma 1° sono comunque fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla normativa vigente.

Art. 24

Divieti per i conducenti N.C.C.

1. E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio di:
 - a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
 - b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - c) chiedere compensi non conformi o aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
 - d) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
 - e) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
 - g) tenere, verso gli utenti ed i colleghi, un comportamento scorretto o comunque non consono al pubblico servizio espletato;
 - h) trasportare animali di loro proprietà;
 - i) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea;
 - l) applicare nella autovettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - m) effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni politiche e sindacali.

CAPO VIII

(Caratteristiche, contrassegni identificativi, strumentazioni e altre disposizioni varie relative ai veicoli da adibire al servizio n.c.c.)

Art. 25

Caratteristiche dei veicoli

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio speciale di N.C.C. con ambulanza devono:
 - a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) accanto alla targa e al modello della autoambulanza sia citata la relativa classificazione (A/B);
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - f) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, se immatricolati a partire dal 1 gennaio 1992;
 - g) essere in regola con la normativa vigente dettante regole per l'allestimento di autoveicoli in ambulanze.
 - h) Ottemperare ad ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente in relazione alle dotazioni e caratteristiche strutturali prescritte per gli autoveicoli adibiti al servizio di ambulanza.
 - i) portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile,

recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune che ha rilasciato il titolo ed il numero della autorizzazione.

l) essere dotata di contachilometri con numerazione parziale azzerabile o altra strumentazione correlata al tipo di contratto stipulato.

Art. 26

Controllo delle autovetture

1. Fatta salva la verifica di competenza degli uffici del Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, le autovetture da adibire al servizio N.C.C. sono sottoposte, prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte dei competenti organi di vigilanza, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dall' articolo 27.
2. I titolari di autorizzazione N.C.C., previa comunicazione diretta agli stessi o alle loro organizzazioni economiche, effettuata con congruo anticipo, hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati.
3. L'ufficio, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.
4. L'autovettura sottoposta a controllo che sia riscontrato privo di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve, nel termine indicato dal competente organo di vigilanza, essere ricondotto alle condizioni regolamentari. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto del tipo di prescrizioni occorrenti per ottenere l'attestazione di idoneità. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Comune che ha rilasciato il titolo, provvede ai sensi dell'articolo(casi di decadenza).

Art. 27

Sostituzione autovettura per fermo tecnico

1. Il titolare di autorizzazione n.c.c., previo nulla osta dell'ufficio competente del Comune, può sostituire il proprio autoveicolo adibito al servizio di n.c.c. con autoambulanza, fermo per guasto tecnico, e per il solo periodo di fermo, con altra di cui abbia la proprietà o comunque la piena disponibilità, conforme alle caratteristiche previste dall'art. 27.

Art. 28

Radio telefono

1. I servizi N.C.C. con autoambulanza possono svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono
2. Il servizio radio telefono di N.C.C. raccorda gli utenti e gli esercenti il servizio, presso le rispettive sedi o rimesse. Le sedi o rimesse possono a loro volta essere collegate telefonicamente con le singole autovetture in servizio per consentire alle stesse, al termine del contratto di trasporto in corso, di soddisfare direttamente la prenotazione senza rientro in rimessa.

CAPO IX

Illeciti e sanzioni

Art. 29

Sospensione dell'efficacia del titolo. Casi e procedimento

1. Per le seguenti violazioni si applica la sanzione amministrativa della sospensione dell'efficacia del titolo da cinque a sessanta giorni:
 - a) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - b) prestazione del servizio con tassametro manomesso;
 - c) aver tenuto comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti;
 - d) aver fornito testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento sanzionatorio promosso a carico di un altro operatore del servizio;
 - f) violazione dell'articolo 24, lettera c);
 - g) violazione dell'articolo 24, lettera g), qualora ciò dia luogo ad alterchi che sfocino a vie di fatto;
 - p) violazione dell'articolo 3.
2. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori, dipendenti o sostituti. Per questi ultimi, in caso di contratto di gestione, il periodo di sospensione non può eccedere la durata del contratto di sostituzione.

Art. 30

Decadenza del titolo. Casi e procedimento

1. Per i seguenti casi si applica la sanzione amministrativa della decadenza del titolo:
 - a) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni salvo i casi di forza maggiore;
 - b) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi senza giustificazione;
 - c) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'articolo 29;
 - d) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio.
4. il provvedimento di decadenza viene comunicato ai competenti uffici ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

CAPO X **Disposizioni finali**

Art. 31

(Norma di rinvio)

1. La disciplina degli autoservizi N.C.C. con ambulanza dettata dal presente regolamento è integrata da tutte le disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21 non espressamente richiamate e dalle altre norme legislative e regolamentari applicabili.

Art. 32

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione provinciale di approvazione dell'atto.